Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0213

Procura europea (EPPO) e Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF): accesso alle informazioni sull'IVA a livello dell'Unione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2025)0685),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10-0298/2025),

– visto l'articolo 84 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0159/2026),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise ***sulle frodi in materia di IVA***. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui	(2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento***, in modo tempestivo per consentire l'analisi o le indagini in relazione a tali condotte criminose***. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO ***i risultati del trattamento e dell'analisi di Eurofisc relativi ai casi di presunta frode transfrontaliera nonché***

dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.	eventuali indicazioni sospette e, alla fine, ***le*** informazioni precise ***di cui l'EPPO necessita per valutare se esercitare o meno la sua competenza***. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc.	(4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc***, ai fini dell'attività di contrasto in ambito penale, e per adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4***

	del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ossia svolgere indagini sui reati e perseguirli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La Corte dei conti europea ha ripetutamente individuato, da ultimo nella sua relazione speciale 8/2025 in tema di frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, carenze per quanto riguarda l'accessibilità e l'interoperabilità dei sistemi informativi relativi all'IVA tra gli Stati membri e gli organismi dell'Unione, il che costituisce un ostacolo significativo all'efficacia delle indagini sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA. Tale relazione ha inoltre rilevato notevoli disparità nei livelli delle sanzioni amministrative applicate dagli Stati membri in relazione alle frodi IVA sulle importazioni, che creano condizioni tali da consentire agli operatori di avvalersi della giurisdizione con le sanzioni più basse. L'accesso ai dati sull'IVA concesso all'EPPO e all'OLAF a norma del presente regolamento rafforza la capacità di individuare e perseguire reati , ma non costituisce un rimedio per la disparità delle sanzioni; in tale

	contesto, e in linea con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode nel quadro delle misure incluse nel QFP post-2027, è opportuno valutare la possibilità di ulteriori azioni volte ad affrontare tali disparità, ad esempio una proposta legislativa con una base giuridica appropriata, al fine di conseguire un livello minimo di armonizzazione o di coerenza delle sanzioni amministrative applicabili alle più gravi violazioni in materia di IVA e correlate violazioni doganali, tenendo conto della necessità di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione. Qualsiasi proposta di questo tipo dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d'impatto globale e dimostrare la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Il libro bianco della Commissione del luglio 2025 sulla revisione dell'architettura antifrode dell'UE ha individuato nella frammentazione dei flussi di informazioni tra Eurofisc, l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust una debolezza strutturale sistemica che compromette l'efficacia della risposta dell'Unione alle frodi transfrontaliere in materia di

	IVA. Il presente regolamento costituisce l'attuazione legislativa del pilastro relativo alla condivisione dei dati di un'architettura antifrode riveduta e deve essere letto congiuntamente alle ulteriori misure annunciate in tale libro bianco, tra cui il rafforzamento della capacità operativa di Eurofisc, l'armonizzazione delle condizioni e delle norme in materia di responsabilità dei rappresentanti fiscali nominati da soggetti passivi di paesi terzi nell'ambito dell'IOSS e di altri regimi IVA all'importazione, nonché l'estensione del quadro di governance dei dati del CESOP per garantire la coerenza con l'accesso ai dati doganali stabilito dal presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Le informazioni archiviate dalle autorità doganali in relazione alle procedure di importazione che comportano il differimento degli obblighi in materia di IVA o l'esenzione da tale imposta costituiscono, per loro natura, informazioni relative all'IVA ai fini dell'articolo 113 TFUE. È necessario estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 a tutte le procedure di importazione che prevedono esenzioni o

	differimenti dell'IVA, anche nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni istituito dalla direttiva 2006/112/CE, e aggiungere il valore in dogana e il paese di origine dichiarati come elementi obbligatori di dati per consentire alle autorità competenti, tra cui l'EPPO e l'OLAF, di effettuare riferimenti incrociati tra le dichiarazioni di importazione e le dichiarazioni IVA e di individuare discrepanze che possono indicare frodi. Tale estensione non dovrebbe pregiudicare le norme doganali sostanziali che disciplinano tali procedure di importazione, che rimangono soggette al regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quinquies) Al fine di garantire che la capacità dell'attività di contrasto creata dal presente regolamento si estenda efficacemente a tutti gli Stati membri, di evitare persistenti asimmetrie all'interno del mercato unico e nel panorama antifrode dell'Unione, e nel quadro dell'impegno assunto dalla Commissione di rivedere l'architettura antifrode, gli Stati membri che non partecipano all'EPPO dovrebbero essere tenuti a designare un'autorità nazionale competente

	incaricata di svolgere funzioni equivalenti ai fini della cooperazione con Eurofisc e l'OLAF in materia di frodi IVA transfrontaliere. Tali Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'autorità designata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito all'uso fatto delle informazioni ricevute, compreso il numero di indagini avviate e i relativi esiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una base giuridica chiara.	(5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE***, che rispetti i principi di necessità e proporzionalità,*** sia stabilito in una base giuridica chiara ***affinché l'OLAF possa adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013***.
_____	_____

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Tra gli ostacoli persistenti a una cooperazione efficace tra gli organismi dell'Unione figurano le incompatibilità tra i sistemi informatici, la frammentazione dei canali di comunicazione e la limitata interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli con conseguenti inefficienze, ritardi e maggiori oneri amministrativi. È pertanto necessario rafforzare l'interoperabilità e sviluppare infrastrutture digitali comuni per garantire uno scambio di informazioni continuo e sicuro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Sebbene l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 imponga già alle autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri lo scambio spontaneo

di informazioni che possono essere utili ai fini della lotta alle frodi IVA, tale obbligo si applica alle autorità competenti in materia di IVA e non si estende alle autorità doganali competenti degli Stati membri, che non sono autorità competenti in materia di IVA ai sensi di tale regolamento. Inoltre, né l'attuale meccanismo di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 né la rete Eurofisc prevedono la comunicazione spontanea diretta all'EPPO e all'OLAF di informazioni di intelligence sulle frodi ricavate da dati doganali. I meccanismi di frode in materia di IVA connessi alle procedure di importazione sono caratterizzati da discrepanze sistematiche tra le informazioni dichiarate alle autorità doganali presso il punto di importazione e le dichiarazioni IVA successivamente presentate nello Stato membro di destinazione. Le autorità doganali sono spesso le prime a rilevare tali anomalie attraverso la loro analisi della gestione dei rischi. Al fine di colmare tale lacuna e garantire che le informazioni di intelligence doganale a monte, identificate dalle autorità doganali, siano trasmesse senza indugio agli organismi responsabili delle indagini e dell'azione penale per le frodi transfrontaliere in materia di IVA, e poiché l'effettivo esercizio dei diritti di accesso di cui agli articoli 49 bis e 49 ter del regolamento (UE) n. 904/2010

dipende dal fatto che l'EPPO e l'OLAF siano informati dell'esistenza di potenziali casi di frode, è necessario prevedere che le autorità doganali competenti trasmettano spontaneamente tali informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF ogniqualvolta i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), indichino modelli coerenti con una frode in materia di IVA. Tale misura è fondamentale per l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed è coerente con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode globale quale componente essenziale del pacchetto QFP post-2027. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto, nelle sue risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il rafforzamento del coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA, in particolare attraverso strategie nazionali antifrode. Tale meccanismo di trasmissione spontanea opera esclusivamente nel quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010 e lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti in virtù del regolamento (UE) n. 952/2013 e le relative norme sulla governance dei dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'efficacia del meccanismo di trasmissione spontanea previsto dal presente regolamento dipende da un adeguato coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali competenti e le autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri. In molti Stati membri tali organismi sono entità amministrative separate con catene di vigilanza e sistemi di informazione distinti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le rispettive autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA istituiscano meccanismi di coordinamento regolare, anche nel quadro di Eurofisc, per facilitare l'individuazione di discrepanze che potrebbero indicare frodi in materia di IVA e la trasmissione tempestiva dei dati doganali pertinenti a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF. Tale coordinamento costituisce una misura procedurale e organizzativa e non comporta obblighi supplementari in materia di tecnologie dell'informazione per le autorità nazionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di proteggere	(9) Al fine di proteggere

l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].

[9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione

l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti***, garantendo una progettazione che rispetti elevati livelli di protezione dei dati, migliorando nel contempo l'efficienza operativa mediante procedure automatizzate, senza indebiti ritardi amministrativi***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. ***Tale misura va intesa come un provvedimento immediato, laddove la prossima revisione dell'architettura antifrode offrirà l'occasione per garantire una maggiore coerenza e uniformità.***

[9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione

attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'accesso dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, nonché a qualsiasi altro sistema e banca dati, dovrebbe riguardare le seguenti principali categorie di dati: informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie IVA, informazioni pertinenti sulle importazioni esenti da IVA relative allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e alle importazioni in regime doganale 42/63 e informazioni aggregate sui pagamenti. Tale accesso dovrebbe essere concesso all'EPPO e all'OLAF solo ai fini dell'esercizio delle loro

	funzioni a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le esatte categorie di dati a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma di tali articoli. I progetti di tali atti di esecuzione dovrebbero essere trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo per consentirgli di esercitare i propri diritti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero ***essere responsabili dei costi*** di ***realizzazione*** e ***manutenzione***	(11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento,*** l'EPPO e l'OLAF

delle infrastrutture e dei ***mezzi tecnici pertinenti per*** un ***accesso sicuro alle informazioni sull'IVA***.	dovrebbero ***avere accesso, in linea con i principi della neutralità*** di ***bilancio, a risorse finanziarie e umane adeguate*** e ***stabili, comprese competenze specializzate in indagini finanziarie, informatica forense*** e ***analisi*** dei ***dati nonché, se del caso,*** un ***punto di accesso o un'interfaccia separati, al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero sostenere ulteriormente sistemi informatici interoperabili e strumenti di comunicazione sicuri che consentano una cooperazione efficiente. È opportuno predisporre misure organizzative, processi interni di autorizzazione, meccanismi di vigilanza e garanzie al fine di prevenire gli abusi***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data ***[...]***.	(12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data ***7 gennaio 2026***.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 2 bis
	Proposta di seguito sull'armonizzazione minima delle sanzioni
	Entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e in linea con gli obiettivi della revisione dell'architettura antifrode quale insieme complementare di misure incluse nel pacchetto QFP post-2027, nonché al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per l'armonizzazione minima delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni più gravi in materia di IVA e dazi doganali connessi, in particolare per quanto riguarda le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente e l'abuso delle procedure semplificate di importazione nell'ambito del regime doganale 42 e dello sportello unico per le importazioni. La proposta lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 13 bis
	Trasmissione spontanea di dati doganali indicanti una frode in materia di IVA
	1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e, nell'ambito dei rispettivi mandati, all'EPPO e all'OLAF, qualsiasi informazione archiviata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), che indichi modelli coerenti con una frode in materia di IVA, in particolare:
	a) discrepanze sistematiche tra lo Stato membro di destinazione dichiarato in una dichiarazione di importazione e lo Stato membro in cui l'IVA è stata successivamente dichiarata o versata;
	b) discrepanze sistematiche tra il destinatario identificato in una dichiarazione di importazione nell'ambito del regime IOSS e il soggetto passivo che ha dichiarato l'IVA corrispondente nello Stato membro di destinazione;
	c) valori in dogana dichiarati che divergono sensibilmente dal valore di mercato se tale divergenza è coerente con una sottovalutazione ai fini dell'IVA; e
	d) qualsiasi altro indicatore

specificato nell'atto di esecuzione della Commissione come indicatore di rischio di frode in materia di IVA basato su dati doganali.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata senza indugio e comprende almeno gli elementi di dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), per l'importazione o la serie di importazioni in questione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità doganali competenti e le loro autorità competenti in materia di IVA si coordinino per quanto riguarda l'individuazione delle discrepanze di cui al paragrafo 1, anche nel quadro di Eurofisc.

4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici e le procedure per le comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5. Negli Stati membri che non partecipano all'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e all'OLAF nell'ambito del suo mandato, e non all'EPPO.";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) le informazioni ***che raccoglie*** a norma dell'articolo 143, paragrafo ***2***, ***lettere a) e b***), della direttiva 2006/112/CE, ***nonché il paese*** di ***origine***, ***il paese*** di destinazione, il ***codice delle merci***, ***la valuta***, ***l'importo totale,*** il ***tasso*** di ***cambio***, il ***prezzo per voce e*** il ***peso netto***;	***"f)*** le informazioni ***raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri in relazione a tutte le importazioni di beni per le quali un'esenzione dall'IVA, un differimento della stessa o un regime contabile speciale siano richiesti all'importazione, anche*** a norma dell'articolo 143, paragrafo ***1***, ***lettera d***), della direttiva 2006/112/CE ***(regime doganale 42/63)***, ***nell'ambito dello sportello unico per le importazioni istituito dagli articoli da 369 terdecies a 369 quinvicies*** di ***tale direttiva***, ***nonché di qualsiasi altra procedura di importazione conformemente alla quale l'obbligo di dichiarare l'IVA sia rinviato allo Stato membro*** di destinazione, ***limitatamente ai dati seguenti:*** ***i) l'identificativo della dichiarazione di importazione;*** ***ii) il numero di identificazione IVA dell'importatore o, se del caso, il numero di identificazione IOSS dichiarato alle autorità doganali;*** ***iii) il numero di identificazione IVA dell'acquirente nello Stato membro di destinazione, se disponibile;*** ***iv) il valore in dogana delle merci dichiarato;*** ***v) il paese di origine delle merci dichiarato; e*** ***vi) il codice del regime doganale, anche nei casi in cui le merci siano soggette a una procedura di importazione semplificata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;";***

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;	1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale ***tramite un'interfaccia centrale sicura che garantisce la riservatezza e*** nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.	2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. ***I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano le informazioni necessarie affinché l'EPPO possa valutare se esercitare la sua competenza, a condizione che tale***

	comunicazione sia necessaria e proporzionata, sia in linea con le finalità del mandato dell'EPPO e sia pienamente conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato***, evitando nel contempo la duplicazione di azioni investigative tra l'OLAF e l'EPPO***. ***I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'OLAF le informazioni necessarie affinché possa valutare se esercitare o meno il suo mandato.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quinquies. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	2 quinquies. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione ***pertinente*** su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:	1. Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, ***nell'ambito del suo mandato,*** alle seguenti informazioni ***necessarie***:

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17,	(b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17,

paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;	paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento***, compresi tutti gli elementi di dati supplementari conservati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento***;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'accesso a norma del paragrafo 1 è concesso esclusivamente nell'ambito delle indagini attive su presunti reati o del perseguimento degli autori di tali reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, ed è concepito e utilizzato in modo da impedire ricerche non mirate o l'accesso non collegato a un caso concreto. Al fine di preservare i principi di protezione dei dati, l'architettura e i protocolli operativi del sistema vietano espressamente qualsiasi forma di estrazione di dati a fini speculativi, estrazione di dati in blocco, ricerche generalizzate o profilazione automatizzata non collegata a un'indagine specifica.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine o a un'azione penale specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da permettere un'efficace verifica ex post.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.	3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. ***Il sistema in questione garantisce la piena tracciabilità e registrazione di tutte le ricerche ed è supportato da canali di comunicazione sicuri e da dati esaustivi che consentano efficaci meccanismi di verifica ex post.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'EPPO pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, ivi compreso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento del caso e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti non pertinenti e cancellati. Tali statistiche sono incluse nelle relazioni annuali dell'EPPO presentate al Parlamento europeo. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;	(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate***, nonché i meccanismi di prevenzione contro le ricerche non mirate***;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.	***soppresso***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Le procedure di scambio di informazioni e l'accesso ai dati avvengono nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. I sistemi che consentono l'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 sono concepiti in modo da garantire la piena interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli organismi competenti dell'Unione, al fine di agevolare scambi di informazioni efficienti e sicuri e ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. La Commissione valuta, in stretta collaborazione con l'EPPO, la necessità di ulteriori finanziamenti dell'Unione a sostegno dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili, strumenti digitali e personale specializzato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. Qualora l'EPPO riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:
	a) i dati possono essere

trattati al solo scopo di valutare se avviare un'indagine, o di svolgerla, nell'ambito del mandato dell'EPPO a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939;

b) se stabilisce, entro 90 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, l'EPPO cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;

c) se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e ha la possibilità di comunicare la sua valutazione all'EPPO e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;

d) si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1939."

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:	1. Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni***, nei limiti di quanto necessario ai fini dell'esercizio del suo mandato***:

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;	(b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento***, compresi tutti gli elementi di dati supplementari conservati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f)***;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concepito e utilizzato in modo tale che l'OLAF goda di un accesso mirato e specifico per le indagini di cui necessita e che non sia possibile effettuare ricerche non mirate o ottenere un accesso se non ai fini dell'avvio o dello svolgimento di indagini in conformità dei compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Tale accesso non consente l'estrazione di dati in blocco, il monitoraggio generalizzato o la profilazione automatica non collegati a una specifica indagine amministrativa.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da permettere un'efficace verifica ex post.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.	3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. ***Il sistema in questione garantisce la piena tracciabilità e registrazione di tutte le ricerche ed è supportato da dati esaustivi che permettono efficaci meccanismi di verifica ex post.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'OLAF pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, incluso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento delle indagini e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti non pertinenti e cancellati. Tali statistiche figurano nelle relazioni annuali dell'OLAF presentate al Parlamento europeo. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;	(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate***, nonché il meccanismo di prevenzione contro le ricerche non mirate***;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF.	***soppresso***

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Le procedure di scambio di informazioni e l'accesso ai dati avvengono nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 ter. I sistemi che consentono l'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 sono concepiti in modo da garantire la piena interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli organismi competenti dell'Unione, al fine di agevolare scambi di informazioni efficienti e sicuri e ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. La Commissione valuta, in stretta collaborazione con l'OLAF, la necessità di ulteriori finanziamenti dell'Unione a sostegno dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili, di strumenti digitali e di personale specializzato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. Qualora l'OLAF riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:
	a) i dati possono essere trattati al solo scopo di valutare

	se avviare o di svolgere un'indagine nell'ambito del mandato dell'OLAF a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;
	b) se stabilisce, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, l'OLAF cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;
	c) se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e avrà la possibilità di comunicare la sua valutazione all'OLAF e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;
	d) si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1725. L'OLAF applica all'accesso concesso a norma del presente paragrafo i requisiti in materia di autorizzazione interna di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	5 bis) all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Entro il ***1º novembre 2013, e successivamente*** ogni ***cinque*** anni, la Commissione	**"*1.*** Ogni ***tre*** anni ***a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento***

presenta al Parlamento europeo ***e*** al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

modificativo], la Commissione***, sulla base delle relazioni fornite dall'EPPO, dall'OLAF e da Eurofisc***, presenta al Parlamento europeo***,*** al Consiglio ***e alla Corte dei conti europea*** una relazione sull'applicazione del presente regolamento. ***La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:***

a) l'efficacia operativa dell'accesso diretto dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, tra cui i tempi medi di accesso, il numero di indagini concretamente svolte e gli esiti delle azioni penali o delle azioni amministrative;

b) la coerenza del quadro di accesso e trasmissione con altri strumenti adottati nell'ambito dell'architettura antifrode riveduta, incluse le misure relative alla capacità di Eurofisc, alla governance del CESOP, all'armonizzazione relativa ai rappresentanti fiscali e alla convergenza delle sanzioni;

c) il funzionamento e la tempestività del meccanismo di trasmissione spontanea di cui all'articolo 13 bis, inclusi gli accordi nazionali di coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA;

d) i risultati conseguiti dalle attività di contrasto negli Stati membri che non aderiscono all'EPPO e l'eventuale creazione di meccanismi equivalenti conformemente alla revisione dell'architettura antifrode;

e) gli importi stimati dell'IVA dell'Unione e dei relativi proventi doganali recuperati o

preservati come conseguenza diretta degli scambi di dati e dei diritti di accesso previsti dal presente regolamento; e

f) il contributo del presente regolamento alla convergenza dei risultati dell'attività di contrasto tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda la fattibilità dell'elaborazione, a livello di Unione, di una metodologia che permetta di misurare il gettito doganale non riscosso, paragonabile, nella sua finalità, all'indicatore del divario IVA pubblicato annualmente dalla Commissione.

Se la relazione individua carenze persistenti nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa contenente misure correttive."